

Prot. CD n. /2010

Campobasso, 18 febbraio 2010

Alla c.a. Sig. Presidente della Regione
Sen. Angelo Michele Iorio

Sig. Assessore alla Programmazione
Ing. Gianfranco Vitagliano

Sig. Assessore Agricoltura
Nicola Cavaliere

Sigg. Responsabili dei servizi
Arch. Nicola Carovillano
Dott. Elvio Carugno
Ing. Massimo Pillarella
Dott. Piero Notarangelo
Ing. Antonio Trivisonno

Loro sedi

Oggetto: **DGR n. 94 del 16.02.2010**. Richiesta informazioni e accesso agli atti Integrazione alla propria nota (prot. CD n. 26 del 29 gennaio 2010).

Premesso che

- Con propria nota richiamata in oggetto il sottoscritto ha richiesto informazioni e copia degli atti riferiti ai rapporti finanziari, patrimoniali, contabili e commerciali tra la Regione Molise e le società Zuccherificio del Molise spa, Ifim spa, G&B Investments spa, HDM spa;
- Che tale richiesta attende risposta;

Vista

- la **DGR n. 94 del 16 febbraio 2010**, mediante la quale è approvata:
 - l'ipotesi di **modifica allo Statuto** dello Zuccherificio del Molise spa (punto 4);
 - l'ipotesi di **intervento finanziario e patrimoniale** per la società Zuccherificio consistente in **un prestito per euro 5.000.000,00** ed una azione di **capitalizzazione** in conto futuro aumento di capitale per **euro 10.000.000,00** attinti dalle risorse del **PAR FAS Molise 2007/2013** rispettivamente azioni A.2.2. e A.2.1. (punti 5 e 6);

Rilevato che

- la scelta di **non esercitare il diritto di prelazione** sulle azioni dell'ex socio privato, di cui alla DGR n. 1126/2009, **al dichiarato fine** di consentire il perfezionamento dell'acquisto delle predette azioni in favore del promissario acquirente G&B Investments spa, viene giustificata in forza delle intervenute disposizioni legislative statali che vietano alle amministrazioni di mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e **che dunque non si comprende cosa sia cambiato da allora ad oggi**;
- con la stessa DGR 94/2010 **LA GIUNTA HA AUTORIZZATO SE STESSA** a rimodulare il Par Fas, segnatamente l'Asse I – innovazione e imprenditorialità” (punto9);
- che tale operazione è **illegittima in quanto la Giunta è incompetente ad adottare atti di programmazione** che come noto la Costituzione, la legge dello Stato, lo Statuto regionale e le leggi regionali attribuiscono al Consiglio Regionale, come è stato peraltro ulteriormente ribadito con specifico riferimento ai fondi FAS con deliberazione del Consiglio regionale adottata all'unanimità;
- che tale intervento è adottato *“in deroga alle disposizioni di cui alla Legge n. 296/2006 stante motivi di urgenza (???) e di necessità (punto 11)”*;

Rilevato che

- nella stessa deliberazione la Giunta preannuncia ulteriori interventi finanziari a valere sulle risorse del PSR 2007/2013, senza alcuna altra specificazione in merito (punto 14);
- che la stessa precisa che “gli eventuali oneri conseguenti e dipendenti dalla concessione del prestito di euro 5.000.000,00, ivi compresi quelli relativi agli **onorari professionali**, sono a carico esclusivo dello Zuccherificio del Molise spa” (punto 13);

Considerato ulteriormente che

- l'Ersam, in liquidazione, è socio dello Zuccherificio del Molise spa con una quota di oltre il 34,60%;
- la gestione liquidatoria dell'Ersam perdura inspiegabilmente dal 2004, nonostante la legge istitutiva (L.R. 27/04) disponeva che avrebbe dovuto completarsi entro trenta giorni
-

dall'approvazione del piano di liquidazione, che sembra sia stato adottato nell'agosto del 2006;

- che da allora **sono trascorsi INUTILMENTE altri 5 anni**;

Letto il documento istruttorio (16.02.2010), nella parte in cui è affermato che:

- *“la società G&B investments ha presentato un piano industriale di rilancio, complessivamente coerente con gli indirizzi e le strategie della Regione e del CdA della società”*, circostanza questa che appare **smentita del tutto dalla relazione** del 13 febbraio 2010 del professionista incaricato (allegato A alla DGR 94/2010) nella parte in cui afferma che *“il privato G&B Investments appena subentrato al vecchio socio privato chiede tempo per la messa a punto del nuovo piano industriale nonché una previa verifica prima di procedere concretamente ad un nuovo aumento di capitale”*;
- sarebbe **“presente un interesse diffuso”** addirittura confermato *“in numerosi incontri, per l'ingresso nel capitale sociale della società di ulteriori soggetti istituzionali, collettivi e paraistituzionali portatori di interessi specialistici di settore”*, **di talché non si comprende affatto perché la Regione NON ABBIA SVOLTO ALCUNA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA DISMISSIONE TOTALE O PARZIALE delle proprie quote societarie ma abbia, al contrario, immediatamente deliberato (DGR n. 1126/2009) di non esercitare il diritto di prelazione proprio al dichiarato fine di consentire il perfezionamento della compravendita di azioni tra l'ex socio Tesi e la società G&B Investments interamente di proprietà della società cipriota G&B management**;
- che le diverse azioni poste in essere per il *“riposizionamento dell'impianto”* sarebbero state avviate *“con risultati significativi nel corso degli ultimi due anni”* **nonostante la relazione del professionista incaricato segnali, del tutto in controtendenza**, che *“la situazione economico patrimoniale al 31.10.2009 segnala una perdita di euro 5.819.103 (...) e l'attenzione alle perdite riguarda anche “i bilanci precedenti: le perdite al 31.12.2007 (1.122.104) e le perdite al 31.12.2008 (33.391.242)”*, a cui bisogna aggiungere che le **criticità finanziarie** sembrano non inferiori a **“EURO 27 MILIONI”**;

- che tali perdite risultano sufficientemente controbilanciate “**DALLE RISERVE DA SOVRAPPREZZO AZIONI (10.204.953 EURO E VINCOLATA PER 4.235.000)**”;
- che molto probabilmente la predetta somma di **euro 15 MILIONI CIRCA**, imputata a **riserva da sovrapprezzo azioni**, è costituita dal finanziamento deliberato dalla Giunta Regionale con **DGR n. 699/2007** di euro 15 Milioni circa **deliberata per un aumento di capitale**;
- **che dunque pur a fronte dei 16 Milioni già deliberati (DGR 699/07) a titolo di aumento di capitale si rende ora necessario, ad avviso della Regione, una ulteriore ricapitalizzazione**;

Vista

- la proposta di modifica statutaria dello Zuccherificio del Molise spa deliberata dalla Giunta Regionale con DGR 94/2010 , in particolare nella parte in cui:
 - reintroduce la divisione tra azioni ordinarie e privilegiate al **dichiarato fine di “consentire al socio privato di esercitare la gestione ordinaria”, NONOSTANTE IL NUOVO SOCIO PRIVATO NON ABBIA NEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE ALCUNA ATTIVITÀ RICONDUCEBILE ALLA FILIERA BIETICOLO SACCARIFERA**;
 - riserva alla Regione il potere di nominare nel CdA **un solo consigliere su tre**, di fatto **espropriando il socio pubblico che solamente negli ultimi 3 anni ha erogato – a vario titolo- ben 45 Milioni di euro in favore della società, pur avendo oggi la Regione Molise solo una quota di euro 1,5 Milioni nel capitale sociale, a fronte di poco più di 2 Milioni di euro del nuovo socio**;
 - ipotizza tre diverse ipotesi di composizione del capitale sociale, in ogni caso finalizzate a far salire il socio privato oltre il 50% delle azioni ordinarie, **pare a fronte di nessuna ulteriore compartecipazione finanziaria del privato** bensì solo in forza di operazioni di ingegneria finanziaria e commerciale, lasciando ai soggetti pubblici la maggioranza nell’assemblea straordinaria;

Visto in particolare

- l'art. 6 – nominatività e trasferibilità delle azioni. Limitazioni- come modificato, nella parte in cui estende il novero dei soggetti a cui le azioni possono essere liberamente trasferite anche a “soci e/o società loro controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo”, nonché alle “società fiduciarie”;

CHIEDE DI CONOSCERE ED ESTRARRE COPIA DEGLI ATTI CONNESSI:

- le ragioni per le quali il competente Consiglio Regionale è stato estromesso da tali operazioni di programmazione e/o riprogrammazione e/o allocazione di significative risorse finanziarie (circa 45 milioni di Euro) nonché di programmazione, riprogrammazione e/o riassetto di una importante politica industriale, occupazionale, agricola ed ambientale nonché da una imponente e significativa strategia di assetto o riassetto di un importante struttura societaria mista;
- le ragioni per le quali sia stato consentito l'ingresso o il subingresso d un socio privato senza alcuna procedura di evidenza pubblica e/o e senza la benché minima procedura di scelta o selezione di un partner privato sulla base di una congrua e ponderata verifica del possesso di requisiti tecnici, curriculari, economico-finanziari e morali necessari per stipulare contratti con la P.A.;
- le ragioni per le quali non è stata adottata l'opzione della *due diligence*, opportunamente auspicata dal professionista incaricato, per governare il processo di ristrutturazione aziendale conseguente anche all'ingresso del nuovo socio privato;
- quale sia l'interesse pubblico sotteso alle operazioni finanziarie che si stanno compiendo sulla società Zuccherificio del Molise spa se a fronte di 45 Milioni di euro deliberati dalla Giunta Regionale solo nell'ultimo triennio, la quota del capitale sociale di proprietà della Regione risulta pari a soli 1,5 Milioni di euro;
- i termini, le modalità e le condizioni per realizzare la *exit strategy* dal capitale della società;
- se esiste il piano industriale oppure, come sembra chiarire la relazione del professionista, il nuovo socio privato non lo ha ancora elaborato;
- se è vero che esiste un interesse diffuso a subentrare nelle quote pubbliche della società, nel qual caso di sapere perché non si è proceduto alla dismissione dell'intero pacchetto

azionario con regolari procedure di evidenza pubblica che garantiscono la trasparenza delle operazioni societarie e della gestione dei fondi pubblici, la capacità tecnico-imprenditoriale del partner privato e la garanzia dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo a quest'ultimo;

- se conformemente a quanto disposto dal punto 15 della DGR 94/2010, gli interventi siano stati notificati alle competenti autorità nazionali e alla Commissione europea;
- l'ammontare degli oneri conseguenti e dipendenti dalla concessione del prestito di euro 5.000.000,00, ivi compresi quelli relativi agli onorari professionali, a carico della società, di cui al punto 13 della DGR n. 94/2010;
- chi è il tecnico incaricato di redigere perizia giurata di cui al punto 5 del documento istruttorio alla DGR 94/2010 e a quanto ammonta l'onorario richiesto;

Massimo ROMANO